

70

Edizione n. 07/2024
24 giugno 2024



Dalla L. 56/2024 al Nuovo D. Lgs. 81/08

La Patente a Crediti: Compliance, Controllo e Vigilanza

a cura di
Lucrezia **BALDASSARRA**

Componente Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

PREMESSA

La L. 56/2024, di conversione del D. L. n. 19/2024 e in vigore dal 01/05/2024, ha operato una incisiva rivisitazione degli artt. 26 - 27 - 90 e 157 del D. Lgs. n. 81/2008, insistendo prioritariamente sull' art. 27 (Sistema di Qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi) che impone **la Patente a Crediti** ad imprese affidatarie ed esecutrici, lavoratori autonomi, nonché committenti pubblici e privati, **(operanti in cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 del D. Lgs. 81/08, c. 1, l. a), in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all' Allegato X)**, al fine di assicurare livelli di sicurezza più elevati per gli appalti pubblici e privati.

Al momento sono previsti due soli **esoneri** per:

1. coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
2. imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione **SOA**, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, c. 4, Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023).

Dal **01 Ottobre 2024** entreranno in vigore:

1. il possesso obbligatorio della Patente a Crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (articolo 89, c.1, l. a) in cui si eseguono lavori edili o di genio civile (di cui all' Allegato X)
2. creazione di una apposita sezione del **P.N.S.** (*Portale Nazionale del Sommerso*) in sinergia con il **S.I.L.** (*Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro*), ove confluiranno tutte le informazioni di imprese (comprese quelle straniere o appartenenti a Paesi extracomunitari) ed i lavoratori autonomi che operano all'interno dei cantieri mobili e temporanei.

Dal **01 Ottobre 2025** entrerà in vigore: l'attività di monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a punti, da parte dell'INL, per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 dell'art. 27, D. Lgs. n. 81/2008.

In attesa di chiarimenti amministrativi e dei necessari provvedimenti ministeriali attuativi, i contenuti dei novellati articoli 26-27-90 e 157 del D. Lgs. 81/08 sono:

- a) **art. 26:** Nuove regole per la verifica dell'ITP (Idoneità Tecnico Professionale) da parte del Committente di lavori endoaziendali. (pag. 2)
- b) **art. 27:** Nuove regole sul Sistema di Qualificazione delle imprese (cd. Patente a Crediti) pag 3
- c) **art. 90:** Nuovi obblighi di verifica del Committente di cantieri temporanei o mobili (e nuova verifica della Patente) (pag. 13)
- d) **art. 157:** Nuova sanzione amministrativa pecuniaria al committente per la mancata verifica della Patente (pag. 14)

Art. 26 c.1 l. a) D. Lgs. 81/08 - Verifica ITP (Idoneità Tecnico Professionale) da parte del Committente di lavori endoaziendali.

Ai fini della verifica dell'ITP (Idoneità Tecnico Professionale) **di cui art. 26 c.1 l. a)**, D. 81/08 da parte del committente di lavori endoaziendali, alla nuova lettera e) viene richiesto la verifica di ITP delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi mediante visura camerale e autocertificazione, ma solo fino al 01 ottobre 2024 data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione di cui all'art. 27 D. 81/08.

Il novellato art. 26, una volta introdotto a regime il Sistema di Qualificazione nel Settore Edile, di cui rappresenterà l'unico Sistema di Qualificazione (ed abrogherà implicitamente la verifica di ITP tramite visura camerale e autocertificazione) a meno che verrà esplicitata:

- la doppia verifica (ITP e Patente), qualora qualificassimo come cantieri, i lavori edili;
- le coincidenze tra verifica ITP e verifica della Patente, qualora ci riferissimo ai soli aspetti endoaziendali.

Il dato certo è che, alla data odierna, permanga l'obbligo di verifica della idoneità tecnico-professionale, anche se a rigor di logica, riferendosi la normativa a **"Cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 del D. Lgs. 81/08, c. 1, l. a), in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all' Allegato X"**, la doppia modalità operativa di cui sopra non sembra né consigliabile, né percorribile, onde evitare inutili peripezie burocratiche. (cfr. pag. 11)

Art. 27 D. Lgs. 81/08: Sistema di Qualificazione delle imprese cd. "Patente a Crediti per la Sicurezza nei Cantieri" (art. 29, c. da 19 a 20 L. 56/2024)

Al comma 19:

all'alinea, le parole: «di lavoro al» sono sostituite dalle seguenti: "di lavoro, al»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

l'articolo 27 è sostituito dal seguente: "Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La ratio della legge appare chiara: introdurre un requisito formale abilitante, la Patente

a Crediti, potrebbe avere un impatto molto importante sugli appalti, per monitorare la compliance aziendale su organizzazione, gestione, ed adeguata verifica di tutti gli aspetti contrattuali, organizzativi e procedurali.

La L. 56/2024 in combinato disposto con il D. Lgs. 81/08, ha il merito di aver spostato l'operatività gestoria da un livello generale (il contratto di appalto e le vicende tra i vari contraenti) ad un livello più specifico, il cantiere (quale luogo di esecuzione delle opere). (v. PAG. 9 comma 10)

L'imprenditore (e/o il suo organo amministrativo), nella libertà di esercizio dell'iniziativa economica privata di cui all'art 41 C., del principio di efficacia (raggiungimento di un obiettivo prefissato) ed efficienza (raggiungimento dell'obiettivo prefissato, al minor costo e riducendo al minimo le risorse impiegate) nella sua attività di impresa, deve attenersi e conformarsi a norme nazionali e/o sovraordinate, nel rispetto del principio del *neminem laedere*.

Tutto ciò presenta, nella pianificazione, organizzazione, controllo e nel presidio dei rischi insiti nelle attività edilizie, un evidente rimando agli art. 2086 del codice civile verso stakeholders esterni ai processi aziendali e all'art. 2087 c.c. su quelli interni, rispettivamente il primo sugli adeguati assetti organizzativi (raggiungibili sic et simpliciter tramite l'ottenimento della Patente Edile), sulla Tutela delle condizioni di lavoro il secondo (in termini di salvaguardia di vite umane).

Con tale finalità, solo le imprese collaborative e rispettose rientreranno nella emananda lista dell' INL (**Lista di Conformità=Compliance**), oltre a consentire ispezioni mirate, un più incisivo monitoraggio (**Vigilanza**) e **Controllo** da parte delle sezioni territoriali dell' INL (segnatamente A.I.M. di Bari) sulla complessiva organizzazione e gestione degli appalti, nel privato come nel pubblico, con il dichiarato intento che l'intero Sistema e i presidi individuati, possano raggiungere auspicabili performance virtuose.

A far data dal 1° ottobre 2024, saranno tenuti al possesso della Patente a Crediti, quale strumento di qualificazione del mercato, le imprese e i lavoratori autonomi operanti in Cantieri temporanei o mobili (articolo 89, c.1, l. a) in cui si eseguono lavori edili o di genio civile (di cui all' Allegato X).

L'art 27 è rubricato: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, nel senso che tale Abilitazione farà riferimento univocamente ad un dato numerico prestabilito di 30 punti (a pena di eventuali successive decurtazioni), non dovendo l'Ente, per il rilascio, entrare in merito all' an e al quantum.

Nel merito l'INL dovrà invece entrare, solo nell'ipotesi di sospensione della Patente, stabilendone con apposito Decreto, criteri, procedure e termini del provvedimento.

Il sistema, mutuando concetti già presi in prestito anni orsono ai fini della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (v. D. Lgs. 626/94) dal Codice Stradale sulla segnaletica, formazione ed addestramento, allinea la "Patente Edile" a quella della conduzione veicoli, anche in ordine alla attribuzione, permanenza ed eventuale recupero di Crediti decurtati per infrazioni commesse.

Dal tenore dell'articolato ne deriva che la semplice richiesta della Patente da parte dell'interessato all' INL, nel rispetto degli standard cogenti (DVR, Formazione, DURC, Nomina RSPP...), faccia discendere immediatamente e automaticamente l'autorizzazione ad operare nei Cantieri, con la precisa indicazione del rispetto delle sole regole obbligatorie del TUSL (sono ad esempio spariti i riferimenti al MOG, Certificazioni ISO ecc).

L'efficacia di tale meccanismo, che incide sull'intera filiera di cantiere, servirà per incentivare e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto nell'adozione di misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Da tali obblighi **escludono**:

- 1) mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; il senso letterale della parola "operano" si riferisce quindi ad imprese esecutrici di cui all'art. 89 comma 1 lettera i-bis). Dal dettato normativo si ricava che una ampia fascia di potenziali obbligati, dal 01 Ottobre non lo saranno più, come ad esempio, la fornitura di calcestruzzo in cantiere (per la quale permane l'obbligo che fornitori e trasportatori debbano produrre una "Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere" secondo le espresse indicazioni del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e la Commissione Consultiva Permanente);
- 2) *imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA*, in classifica pari o superiore alla III di cui all'art. 100, c. 4, Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023).

1. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La patente a Crediti viene rilasciata in formato digitale dall' INL, su indicazione del possesso di alcuni requisiti del legale rappresentante o titolare dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedenti. Tali requisiti sono, espressamente, indicati dalla norma

e riguardano:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (definizione aggiunta con L. 56/2024);
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, DURC;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, DVR, ove previsto;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, ove previsto;
- f) avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ove previsto.

Alla lett. b), con riferimento agli obblighi formativi, non solo viene fatto riferimento agli obblighi contenuti in via generale nel D. Lgs. n. 81/08 ma viene altresì previsto:

1. L'adempimento degli obblighi formativi:

- a) di cui all'art. 37 da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori (formazione obbligatoria di D. L., Preposto, RSPP, e ASPP).
- b) il rispetto di tali obblighi da parte di lavoratori autonomi art 21 comma 2 D. 81/08 (I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
 - beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
 - partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
 - nonché del possesso del DVR o obbligo di sorveglianza sanitaria

2. Il "possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente"

3. L'avvenuta designazione dell'RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Novità sostanziale: il possesso dei requisiti di cui al comma 2 sarà autocertificato

secondo le disposizioni di cui al D. P. R. n. 445/2000, cioè sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (posto che le false autocertificazioni sono perseguite penalmente).

D'altronde lo svolgimento di attività in mancanza del documento è legittimo soltanto "nelle more del rilascio della patente", cioè a condizione di averne fatto richiesta alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In attesa del rilascio della Patente a crediti è consentito lo svolgimento delle attività, eccetto il caso in cui venga notificata diversa comunicazione da parte dell'INL. Il comma 2 consente, in vista dei probabili ritardi per il rilascio della patente, lo svolgimento delle attività nei cantieri temporanei e mobili, fatto salvo un motivato divieto emanato dall'INL.

Il dubbio resta sulla procedura autoreferenziale (Autocertificazione), in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1, in quanto risulterebbero "affievoliti" per le tre ipotesi che seguono:

- a) Imprese e lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro UE diverso dall'Italia (è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine);
- b) Imprese e lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non UE
- c) Il documento nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, va riconosciuto secondo la lex situ italiana.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

Iter procedimentale. Al comma 3 il Legislatore stabilisce che successivi decreti del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali individueranno:

- modalità di presentazione della richiesta di rilascio
- contenuti informativi della patente
- presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

Al comma 4 viene specificato che il caso di mendacità sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio, porterà alla sospensione della Patente e solo dopo decorso un anno dalla revoca, l'impresa o il

lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova Patente.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Il comma 5, oltre a confermare il punteggio iniziale di 30 Crediti per il rilascio della patente e il punteggio di minimo 15 Crediti, per poter operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) demanda l'individuazione tramite l'emanazione di un decreto del Min. Lav. e delle Politiche Sociali, sentito l'INL dei criteri di:

- attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale (uno, per ciascun anno successivo al secondo);
- modalità di recupero dei crediti decurtati.

Dal tenore dell'enunciato traspare che il titolo abilitante non sia il possesso della patente, ma il Documento che contenga almeno quindici crediti. Il requisito del numero minimo prescritto (15 Crediti) stride con l'ipotesi che l'incremento valga solo per imprese non virtuose assoggettate a decurtazione, nel senso che costituisce un indicatore della poca idoneità dell'impresa ad operare correttamente con il risultato che l'idoneità venga inficiata dall'aver adottato politiche di sicurezza poco funzionali.

Appare evidente l'analogia con la Patente di Guida quale titolo ABILITANTE, con le sue eventuali decurtazioni, per comportamenti scorretti ma anche incrementi, in caso di inesistenza di fallacità.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Chiave di volta del comma 6 è quello dell'aver trasposto nell' Allegato 1-BIS* al D. Lgs. 81/2008, inserito dall' Allegato 2-bis - c. 19 lett. c-bis) dell'art. 29 del D.L. 19/2024, le casistiche e l'entità delle decurtazioni dei punti dalla Patente in relazione a risultanze di provvedimenti definitivi (posto che il nostro ordinamento già contempla procedure ad hoc per l'irrogazione regolarizzazione di sanzioni, e le conseguenze delle stesse

violazioni contestate):

1. Provvedimento interdittivo di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08 per accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I;
2. Provvedimento interdittivo per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI";
3. Provvedimenti sanzionatori automatici di cui alla L. n. 73/2002 (impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del D. L. privato.

Casi di non applicabilità/limitazioni delle sanzioni:

- a) In presenza di ricorso amministrativo/giudiziario presentato da D. L., dirigenti, preposti o dei lavoratori autonomi, la riduzione dei punti non potrà trovare applicazione. Resta salva l'adozione dei provvedimenti emessi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori disciplinati dall'art. 14 "Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori" del Testo Unico sulla Sicurezza.
- b) In caso di contestazione di più violazioni tra quelle indicate nell'allegato 1BIS, i crediti dovranno essere decurtati *"in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave anche in ordine alla attribuzione, permanenza ed eventuale recupero di Crediti decurtati per infrazioni commesse"*.
- c) L'esercizio di attività senza patente o con meno di quindici crediti da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti o dei lavoratori autonomi, sono puniti in misura uguale (*v. comma 11*)

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

Sono provvedimenti definitivi:

- A) le sentenze passate in giudicato
- B) risultanze delle Ordinanza-Ingiunzione di cui all'articolo 18 della L. n. 689/1981 divenute definitive

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

Presupposto fattuale della decurtazione (a carico di D. L., appaltatori, affidataria, lavoratori autonomi) è il verificarsi, in cantieri temporanei e mobili, di infortuni che

possano essere stati mortali o con inabilità permanenti (assolute o parziali).

Le conseguenze sarebbero la sospensione, in via cautelare, fino a 12 mesi (con facoltà di presentare ricorso) accompagnata da:

- decurtazione di 5 Punti per Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di
- violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi **un'inabilità temporanea assoluta** che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni;
- decurtazione di 8 Punti per infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti **una parziale inabilità permanente** al lavoro;
- decurtazione di 15 Punti per infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti **un'inabilità assoluta permanente** al lavoro;
- decurtazione di 20 Punti per **infortunio mortale** di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto;
- decurtazione di 10 Punti per **Malattia professionale** di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto.

Ricordiamo che:

- la sospensione della patente comporta l'assoluto divieto di esercizio dell'attività di impresa nei cantieri temporanei e mobili, sia pubblici che privati, tranne quelle imprese e lavoratori autonomi in possesso di Attestazione SOA (perché non hanno bisogno del titolo abilitante, cioè la Patente Edile)
- la sospensione opera quale eccezione rispetto alle sospensioni ordinarie quali provvedimenti emessi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori disciplinati di cui all'art. 14 TUSL "Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori" (di competenza però sia dell'INL che dei dipartimenti SPESAL delle Asl).

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

I provvedimenti definitivi vengono comunicati nel termine di trenta giorni, anche telematicamente, dall'amministrazione che li ha emanati all' INL per procedere la

decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

Unica eccezione a Crediti inferiori a 15, interverrebbe per il solo completamento di "attività" in corso di esecuzione, posto che le opere già eseguite risultino superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

Emergono delle criticità:

- 1) cosa debba intendersi per "attività" del cantiere (se riferibile ad una singola lavorazione, ad una fase di esecuzione, all' oggetto del contratto stipulato, (V. comma 1 PAG 3);
- 2) a cosa possa riferirsi l'espressione tecnica "valore del contratto" (*varrebbe anche per SAL a fronte dei quali siano già state emesse fatture? Le fatture devono essere già essere state incassate interamente, parzialmente oppure non incassate?*).
- 3) resta da circoscrivere il perimetro temporale entro cui opererebbe il completamento delle attività, compatibilmente con il posticipo della necessaria sospensione della patente.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

I commi da 1 a 10 hanno ben chiarito come il possesso della Patente Edile a Crediti sia un obbligo per le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, e pertanto, operare senza tale requisito ABILITANTE, comporta un doppio profilo sanzionatorio:

- uno burocratico, e consiste nella sanzione amministrativa compresa tra € 6.000 ed il 10% del valore complessivo dei lavori, non diffidabile ex art. 301-bis (non applicabile l'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione con il pagamento di una somma pari al minimo edittale non oltre il termine assegnato dall' OO.VV. attraverso il verbale ispettivo).
- l'altro "meramente" operativo, cioè l'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici ex D. Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Saranno oggetto di annotazione in una apposita sezione del PNS, Portale nazionale del sommerso, le informazioni riguardanti la patente a crediti e quelle contenute nel Sistema Informativo Nazionale (SIL) per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

Entro il 1° ottobre 2025 l'INL, avvierà l'attività di monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti, al fine di trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 dell'art. 27, D. Lgs. n. 81/2008.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Al momento possiamo definire quello della Patente Edile quale "esperimento sociale" quasi un atto dovuto in risposta alle tante, troppe situazioni di infortuni gravi verificatisi negli ultimi mesi in Italia. Successivamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, tale strumento in nuce, potrà essere esteso anche ad altri ambiti di attività, individuabili motu proprio direttamente con decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023"»;

alla lettera b), numero 1), capoverso b-bis), dopo le parole:

«verifica il possesso della patente» sono inserite le seguenti: «o del documento equivalente», le parole: «del comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 15» e le parole: «dell'attestato di qualificazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attestazione di qualificazione»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto»;

Il dettato normativo richiama il sistema di qualificazione previsto dalla normativa sugli Appalti Pubblici di lavori, prevedendo una esclusione per imprese e lavoratori autonomi (si prescinde dalla configurazione giuridica del Soggetto operante) in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023", che diventa sostitutivo della patente. L'attestazione SOA, quale meccanismo di controllo sulla sicurezza nei cantieri non è una vera e propria novità, in quanto da lungo tempo si applica alla gestione di cantieri pubblici, essendo necessaria per imprese che partecipano a gare di appalto pubblico per importi superiori a € 150.000 mentre, dal 1° ottobre, troverà applicazione anche ai cantieri privati.

L' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) provvede ad accreditare enti privati, detti *Società Organismi di Attestazione*, previa verifica sul possesso di requisiti di natura economica, fiscale, giuridica, tecnica e professionale necessari per svolgere i lavori, a seconda della categoria e della classe richiesta), rispetto alle disposizioni comunitarie, su iscrizione CCIAA, regolarità contributiva, regolarità fiscale, ma non la verifica degli obblighi della sicurezza in senso stretto, ma solo di rimando (l'assenza di provvedimenti impeditivi di cui all'art. 14 del Decreto 81/08).

Il fatto che le imprese in possesso dell'attestazione SOA siano esonerate dal possedere la Patente a Crediti deriva dal fatto che, per ottenerla, bisogna dimostrare e mantenere durante i cinque anni di validità (con verifica intermedia passati i tre anni), elevati

standard di qualità e sicurezza; quindi, essere considerate meno a rischio di violazioni.

Il legislatore, ben rappresentando l'efficienza del sistema di qualificazione SOA, ha esonerato dall'obbligo della PATENTE A CREDITI EDILE, quelle imprese in possesso di ATTESTAZIONE SOA in classifica pari o superiore alla III (€ 1.033.000,00). Essendo essa un documento sostitutivo della patente a crediti, per tale presupposto non risulta applicabile il sistema della decurtazione o incremento dei crediti.

Tali disposizioni, oltre a modificare l'art 27, innovano anche l'art 90 del Decreto Legislativo 81/2008 -T.U.S.L. (come meglio vedremo in seguito a pag. 13).

C) art. 90 c. 9: Obblighi di verifica del Committente di cantieri temporanei o mobili (e nuova verifica della Patente)

Tra gli innumerevoli obblighi in capo al Committente o del Responsabile dei Lavori, nelle opere private e del RUP nelle opere pubbliche, rientrano:

- la verifica del possesso dei requisiti delle imprese ai sensi dell' art. 98 del TUSL (misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) nella genesi e realizzazione del Cantiere.
- la richiesta, alle imprese esecutrici, del D.O.M.A. (Dichiarazione dell'Organico Medio Annuo), CCNL applicato ai lavoratori dipendenti, denunce effettuate all' INPS, INAIL e Casse Edili, DURC
- la verifica, in caso di Cantieri con entità presunta inferiore a 200 u/g, senza rischi particolari di cui all' Allegato XI TUSL, Certificato di iscrizione alla CCIAA, DURC, e l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui all' Allegato XVII TUSL.

L'inserimento della lettera b-bis al c. 9 dell'art.90 del TUSL, prevede che negli appalti pubblici, in capo al Committente o al Responsabile dei Lavori, permanga la verifica ITP dell'affidatario (impresa o lavoratore autonomo) e subaffidatari, secondo le regole del TUSL (art. 90 comma 9 e Allegato XVII), almeno fino al 30 settembre 2024, anche per imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell'attestato di qualificazione SOA"

Le novità per i committenti/responsabili dei Lavori riguardano procedure prima applicabili nei soli cantieri pubblici, che diventano ora cogenti anche per i lavori privati. Pertanto:

- 1) Se Committenti Privati: richiesta la patente a crediti o attestazione SOA
- 2) Se Committenti Pubblici, per tutti gli affidamenti di lavori laddove non sia necessaria la SOA ai sensi del D. Lgs. 36/2023, dovrà essere richiesta la patente a crediti.

Le verifiche andranno espletate su:

- documentazione dell'Allegato XVII (di cui all'art. 90, comma 9 lettera a) che rimane invariata);

- possesso Patente a Crediti o SOA, da inviare all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività.

La mancanza dell'attestazione SOA avrebbe un doppio illecito; quello della normativa sugli appalti pubblici, e quello della violazione dell'art. 90 comma 9 lettera b-bis).

D) art. 157- Sanzioni per i Committenti e i Responsabili dei lavori

c. 1, l. c): Sanzione amministrativa pecuniaria al committente per la mancata verifica della Patente.

Vengono rimodulate alcune sanzioni amministrative, intervenendo sull'art. 157, comma 1, lettera c), introdotta dall'art. 29, comma 19, della Legge 56/2024 di conversione, con modificazioni, D.L. 19/2024 al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La sanzione amministrativa originaria (compresa tra 500 e 1.800) è stata elevata ed è compresa tra € 711,92 ed € 2.592,91 euro, riguarda le violazioni:

- art. 90 commi 7, 9, lettera b-bis) e c)
- 101, comma 1, primo periodo.

CONCLUSIONI

Breve excursus sul Sistema Patente Edile

Il concertato Sistema di Qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi risulta al momento, articolato nelle seguenti fasi:

- rilascio documento
- decurtazione punti (automatismo della prima sanzione)
- sospensione patente
- reintegrazione crediti
- incremento crediti (per recupero e/o bonus annuale INL)

Il percorso si dipana in modo abbastanza lineare, attraverso step ben definiti. Sarebbe però azzardato (e presuntuoso) immaginare i risultati di un qualcosa ancora in fieri, in riferimento soprattutto ai chiarimenti amministrativi e i necessari provvedimenti ministeriali attuativi che l' INL, a vario titolo, sarà chiamato ad emanare dal 01 Ottobre 2024 e da Ottobre 2025.

I due aspetti che paiono più rilevanti, rispetto agli obblighi dei Committenti, alla organizzazione dei cantieri e alla gestione degli appalti, che devono perdurare nel tempo, ed essere mantenuti sono:

- A) La modifica delle regole sulla Verifica delle imprese e dei lavoratori autonomi da parte dei committenti pubblici e privati, con due sistemi di qualificazione diversi, di cui uno è sottratto a tutta la disciplina dei crediti e del relativo sistema sanzionatorio.
- B) L' apparato sanzionatorio, proprio per l'eventuale assenza dei requisiti abilitanti, potrà rilevare con diversi risvolti:
- amministrativo (sulla possibilità dell'esercizio di attività di impresa) non rilevando la classica distinzione tra soggetto economico e soggetto giuridico;
 - civilistico (validità dei contratti stipulati);
 - penale (non solo in caso di ispezioni o di eventi infortunistici);
 - definitivo, in quanto operando in modo automatico, precluderebbe qualsiasi
 - proseguimento di attività d'impresa.

AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR. Nessuno è tenuto a fare l'impossibile ma possiamo almeno tentare di fare il possibile, rendendo virtuoso un Sistema che potrebbe essere decisamente ampliato ricomprendendo, oltre che la Qualificazione di Imprese e Lavoratori Autonomi con la Patente a Crediti, anche le Maestranze?

Il Comparto Edile, nell' ottica delle politiche *Green Deal* della Comunità Europea, ha bisogno di nuova linfa e l'idea è quella che si possano "certificare" le maestranze mediante il *Libretto formativo del Cittadino, con lo scopo di far emergere il patrimonio delle competenze dell'individuo nella sua integrità, raccogliendo informazioni, dati e attestazioni riguardanti le esperienze di tipo educativo/formative e lavorative, effettuate anche in ambito sociale, ricreativo o familiare da ogni individuo.*

Il Decreto legislativo n. 276/2003 lo definisce come "lo strumento di registrazione delle "competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni, nonché delle competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate".

Ragionevolmente la categoria dei Consulenti del Lavoro sotto l'egida del sindacato di categoria ANCL farà la parte da Regina sin da subito.

Verrà coinvolta a pieno titolo per coadiuvare le imprese a far concludere in tempi ragionevoli un percorso di attestazione **SOA**, alternativo alla Patente a Crediti.

In aggiunta, i CdL, Delegati di Fondazione Consulenti del Lavoro che risultassero già autorizzati, potrebbero essere la chiave di volta per un match perfetto tra domanda ed offerta di lavoro, specie nel comparto edile, in pieno fermento e trasformazione.

QUADRO SINOTTICO ADEMPIMENTI PATENTE A CREDITI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disposizione Normativa | <i>“Sistema di qualificazione imprese e lavoratori autonomi tramite crediti” art 27 D. Lgs. 81/08</i> |
| Decorrenza possesso Patente | <i>Dal 01/10/2024</i> |
| <i>Apposita sezione del P.N.S. e S.I.L.</i> | <i>Dal 01/10/2024</i> |
| Obbligo conseguimento | <i>Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’ art. 89 c. 1 l. a) D. Lgs. 81/08</i> |
| Esonero conseguimento | <i>- Mere forniture o prestazioni di natura intellettuale - Imprese in possesso di SOA, pari o superiore alla 3° Categoria.</i> |
| Imprese e lavoratori autonomi stabiliti all’estero | <i>Possesso di documento equivalente rilasciato del Paese d’origine, riconosciuto dalla lex situ italiana (se extra UE)</i> |
| Rilascio | <i>Dall ‘INL in formato digitale</i> |
| Requisiti per il rilascio | <i>-Iscrizione C.C.I.A.A. -Adempimento obblighi formativi per la sicurezza -Possesso DURC -Possesso DVR -In possesso del Certificato di Sussistenza dei Requisiti per Imprese Appaltatrici (ART. 17-BIS D. LGS. 241/97) -Designazione RSPP</i> |
| In attesa del rilascio | <i>Si può svolgere attività, al netto di comunicazione notificata dall’ INL</i> |
| Presentazione della richiesta | <i>Modalità stabilite con D. M. Min. Lav. su parere INL</i> |
| Revoca | <i>Rilascio dichiarazioni mendaci sussistenza uno o più requisiti (accertate in sede di controllo successivo al rilascio)</i> |
| Punteggio iniziale | <i>30 crediti</i> |
| Punteggio minimo da detenere | <i>15 crediti</i> |
| Incremento punteggio | <i>Incremento crediti possono secondo criteri individuati con D. M. Min. Lav. su parere INL</i> |
| Recupero crediti | <i>Secondo modalità individuate con decreto del Min. Lavoro su parere INL</i> |
| Decurtazione punteggio | <i>Risultanze di provvedimenti definitivi</i> |
| Violazioni > di una (v. Allegato 1-bis) | <i>Decurtazione crediti (in misura non superiore al doppio di quella prevista per la violazione più grave)</i> |
| Sospensione fino a 12 mesi da parte dell’INL | <i>Per infortuni conclusi con la morte del lavoratore, o con una inabilità permanente (assoluta o parziale)</i> |
| Ricorso | <i>Facoltà di presentazione</i> |
| Provvedimenti definitivi - sentenze passate in giudicato - risultanze delle Ordinanze- Ingiunzione (art 18 L. 681/91) | <i>Entro 30 gg, anche telematicamente, dall’amministrazione che li ha emanati, all’ INL</i> |
| Punteggio < a 15 crediti | <i>-Non permette di operare nei cantieri temporanei o mobili -Permette il completamento delle attività in corso di esecuzione per opere realizzate >30% del valore del contratto (fatta salva l’adozione dei provvedimenti emessi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)</i> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mancanza della patente (o documento equivalente) | <i>Sanzione amministrativa compresa tra € 6.000,00 ed il 10% del valore dei lavori NB: La sanzione non è soggetta alla procedura riguardante le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro per le quali prevista la pena dell'arresto o dell'ammenda</i> |
| Esclusione partecipazione agli appalti pubblici per un periodo di 6 mesi | <i>Mancanza della patente (o del documento equivalente)</i> |
| Portale nazionale del sommerso (P.N.S.) | <i>Riporterà informazioni riguardanti la Patente a Crediti (ai sensi del GDPR 976/2016)</i> |
| Altre previsioni (monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente) | <i>01 ottobre 2025</i> |